

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2278/86 della Commissione, del 22 luglio 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 2279/86 della Commissione, del 22 luglio 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 2280/86 della Commissione, del 22 luglio 1986, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 200 000 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 2281/86 della Commissione, del 22 luglio 1986, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1908/84, che fissa i metodi di riferimento per la determinazione della qualità dei cereali 7
- ★ Regolamento (CEE) n. 2282/86 della Commissione, del 22 luglio 1986, che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato e abroga il regolamento (CEE) n. 3430/85 13
- ★ Regolamento (CEE) n. 2283/86 della Commissione, del 22 luglio 1986, che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 582/86 recante disposizioni transitorie relative alle modalità del regime del controllo dei prezzi e dei quantitativi immessi in consumo in Spagna e in Portogallo di taluni prodotti del settore dei grassi 15
- ★ Regolamento (CEE) n. 2284/86 della Commissione, del 22 luglio 1986, che modifica il regolamento n. 225/67/CEE relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi 16
- ★ Regolamento (CEE) n. 2285/86 della Commissione, del 22 luglio 1986, relativo alla sospensione della pesca dello scorfano di Norvegia da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito 18
- ★ Regolamento (CEE) n. 2286/86 della Commissione, del 22 luglio 1986, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Germania 19

Regolamento (CEE) n. 2287/86 della Commissione, del 22 luglio 1986, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) a titolo di aiuto alimentare	20
Regolamento (CEE) n. 2288/86 della Commissione, del 22 luglio 1986, relativo alla fornitura di granturco all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR) a titolo di aiuto alimentare	22
Regolamento (CEE) n. 2289/86 della Commissione, del 22 luglio 1986, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica della Tanzania a titolo di aiuto alimentare	25
Regolamento (CEE) n. 2290/86 della Commissione, del 22 luglio 1986, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di melanzane originarie della Spagna (escluse le isole Canarie)	27
Regolamento (CEE) n. 2291/86 della Commissione, del 22 luglio 1986, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Polonia	28
Regolamento (CEE) n. 2292/86 della Commissione, del 22 luglio 1986, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	29
Regolamento (CEE) n. 2293/86 della Commissione, del 22 luglio 1986, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	31
Regolamento (CEE) n. 2294/86 della Commissione, del 22 luglio 1986, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	33

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

86/318/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 19 luglio 1986, relativa alle modifiche da apportare alle misure adottate dalla Danimarca nel settore delle patate da semina per prevenire l'introduzione nel paese del « Corynebacterium sepedonicum »**
- 34

86/319/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 20 giugno 1986, che autorizza la Spagna a prevedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 66/401/CEE del Consiglio che limitano la commercializzazione delle sementi di alcune specie di piante foraggere alle sementi che siano state ufficialmente certificate come « sementi di base » o « sementi certificate »**
- 36

86/320/CEE :

- * **Direttiva della Commissione, del 20 giugno 1986, che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali**
- 38

86/321/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 23 giugno 1986, che approva una modifica del programma relativo agli ortofrutticoli freschi, secchi e trasformati in Grecia, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio**
- 39

86/322/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 23 giugno 1986, recante approvazione di un addendum al programma relativo al settore delle patate in Danimarca, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio**
- 40

86/323/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 23 giugno 1986, che approva una modifica del programma relativo al settore della trasformazione delle carni bovine in Danimarca, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio . . .	41
86/324/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 23 giugno 1986, che approva una modifica del programma concernente il settore della trasformazione e della commercializzazione delle patate in Irlanda, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio	42
86/325/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 13 giugno 1986, recante approvazione di un addendum al programma concernente il settore della trasformazione e della commercializzazione delle uova e del pollame in Irlanda, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio	43
86/326/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 23 giugno 1986, recante approvazione di un addendum al programma relativo al settore della trasformazione delle carni bovine in Irlanda, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio	44
86/327/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 23 giugno 1986, recante approvazione, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo alla commercializzazione e alla trasformazione delle carni in Italia	45
86/328/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 23 giugno 1986, recante approvazione di un addendum al programma relativo alla trasformazione e commercializzazione del grano duro in Italia, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio	46
86/329/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 23 giugno 1986, recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un addendum al programma italiano attinente alle attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione relative al settore dei prodotti ortofrutticoli	47

Rettifiche

★ Rettifica al regolamento (CEE) n. 2043/86 della Commissione, del 30 giugno 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 del Consiglio che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (GU n. L 173 dell'1 7.1986)	48
★ Rettifiche della decisione 86/236/CEE della Commissione, del 16 aprile 1986, che modifica il regime d'importazione istituito con decisione 85/648/CEE del Consiglio e applicato negli Stati membri nei confronti della Repubblica popolare cinese per quanto riguarda vari prodotti agricoli e industriali (GU n. L 161 del 17.6.1986)	48

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2278/86 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1986

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2010/86 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21 luglio 1986;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2010/86 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 luglio 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	—	160,35
10.01 B II	Frumento duro	6,26	228,17 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	23,91	138,11 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	20,79	164,96
10.04	Avena	59,42	145,38
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	161,90 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	—	0
10.07 B	Miglio	20,79	34,79 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—	169,84 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	(7)	(7)
10.07 D II	Altri cereali	—	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	—	237,49
11.01 B	Farine di segala	46,47	206,35
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	22,70	366,66
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	—	256,49

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2279/86 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1986

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21 luglio 1986;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 luglio 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	6,51	6,51	9,22
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	1,17
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	4,70
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	2,08	2,08
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	1,56	1,56
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	1,81	1,81

REGOLAMENTO (CEE) N. 2280/86 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1986

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 200 000 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2738/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali⁽³⁾, stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85⁽⁵⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che la Francia, con una comunicazione in data 16 luglio 1986, ha reso noto alla Commissione il proprio desiderio di mettere in vendita a fini di esportazione verso paesi terzi un quantitativo di 200 000 t di granturco detenuto dal suo organismo d'intervento; che si può dar seguito a tale richiesta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Una gara permanente per l'esportazione di 200 000 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese

può essere indetta da quest'ultimo alle condizioni indicate nel regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 200 000 t di granturco da esportare verso tutti i paesi terzi.
2. La regione nella quale sono immagazzinate le 200 000 t di granturco figura nell'allegato I.

Articolo 3

I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82, sino alla fine del secondo mese successivo.

Articolo 4

1. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 6 agosto 1986, alle ore 13 (ora di Bruxelles).
2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le successive gare parziali scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).
3. L'ultima gara parziale scade il 24 settembre 1986.
4. Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento francese.

Articolo 5

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione, al più tardi due ore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse in conformità dello schema che figura nell'allegato II.

*Articolo 6*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 239 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 49.⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁵⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Amiens	10 000
Bordeaux	30 000
Châlons-sur-Marne	30 000
Dijon	26 000
Lyon	11 000
Nantes	5 000
Clermont-Ferrand	7 000
Orléans	33 000
Paris	20 000
Poitiers	2 000
Rouen	16 000
Toulouse	10 000

ALLEGATO II

Gara permanente per l'esportazione di 200 000 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese

(Regolamento (CEE) n. 2280/86)

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta in ECU/t ⁽¹⁾	Maggiorazioni (+) Riduzioni (—) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2281/86 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1986

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1908/84, che fissa i metodi di riferimento per la determinazione della qualità dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare gli articoli 7 e 8,visto il regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1580/86⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che, conformemente ai nuovi orientamenti stabiliti per il settore dei cereali, il regolamento (CEE) n. 2731/75 definisce all'articolo 1 i criteri tecnologici riguardanti il frumento tenero; che è pertanto opportuno fissare i metodi necessari per la determinazione di tali criteri;

considerando che la percentuale di ferro nel citrato di ammonio e di ferro, usato come reattivo nelle operazioni di dosaggio del tannino effettuate secondo il metodo di riferimento per la determinazione del contenuto di tannino nel sorgo ai sensi dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2159/84⁽⁶⁾ risulta troppo elevata; che occorre pertanto apportare al testo del punto 4.4. del suddetto allegato III, le modifiche necessarie per una corretta esecuzione delle analisi;

considerando quindi che è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1908/84;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1908/84 è modificato come segue:

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
 (2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
 (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.
 (4) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 34.
 (5) GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 22.
 (6) GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 18.

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

Per la determinazione della qualità dei cereali offerti all'intervento nell'ambito degli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 2727/75, nonché per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2731/75, si ricorre ai metodi sotto indicati:

- il metodo di riferimento per la determinazione degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta è quello indicato nell'allegato I;
- il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di umidità è quello indicato nell'allegato II;
- il metodo di riferimento per il dosaggio dei tannini del sorgo è quello indicato nell'allegato III;
- il metodo di riferimento per la determinazione del carattere non colloso e della lavorabilità a macchina della pasta ottenuta dal frumento tenero è quello indicato nell'allegato IV;
- il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di proteine nel chicco di frumento tenero molito è quello riconosciuto dall'ICC (Associazione internazionale di chimica dei cereali), le cui norme figurano alla rubrica n. 105: metodo per la determinazione delle proteine dei cereali e dei prodotti ceralicoli;

Tuttavia, gli Stati membri possono utilizzare ogni altro metodo. In tal caso essi devono preventivamente fornire la prova alla Commissione che i risultati ottenuti con quest'altro metodo sono riconosciuti come equivalenti dall'ICC;

- il metodo di riferimento per la determinazione dell'indice di Zeleny sul chicco di frumento tenero molito è quello riconosciuto dall'ICC, le cui norme figurano alle rubriche n. 118: preparazione, con campioni di frumento, della farina sperimentale destinata alla prova di sedimentazione, e n. 116: prova di sedimentazione (secondo Zeleny) per accertare il valore panificabile;
- il metodo di riferimento per la determinazione dell'indice di caduta di Hagberg sul chicco di frumento tenero molito è quello riconosciuto dall'ICC, le cui norme figurano alla rubrica n. 107: determinazione del tempo di caduta (metodo Hagberg-Perten) per misurare il grado di attività alfa-amilasica dei chicchi e delle farine.»

2. Nell'allegato III, il testo del punto 4.4. è sostituito dal seguente :

* 4.4. Citrato di ammonio e di ferro (III) avente un contenuto di ferro compreso tra il 17 e il 20 %, soluzione a 3,5 g/l, preparata 24 ore prima dell'uso.

Il contenuto di ferro del citrato, in quanto influisce sui risultati, deve essere rigorosamente rispettato. »

3. È aggiunto l'allegato IV, che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO**« ALLEGATO IV****METODO DI RIFERIMENTO PRATICO PER DETERMINARE LA QUALITÀ MINIMA DI PANIFICAZIONE DEL FRUMENTO TENERO****1. DENOMINAZIONE**

Procedimento per prova di panificazione della farina di frumento.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il procedimento si applica alla farina ottenuta da frumento macinato sperimentalmente per la produzione di pane lievitato.

3. PRINCIPIO

In un'apposita impastatrice si prepara una pasta con farina, acqua, lievito, sale e saccarosio. Dopo spezzatura della pasta e primo arrotondamento dei pezzi questi vengono lasciati riposare per 30 minuti; essi vengono successivamente formati, deposti su lastre di cottura e cotti dopo un determinato periodo di fermentazione. Si registra la proprietà di lavorazione della pasta. I pani si valutano in base al volume e all'altezza.

4. INGREDIENTI**4.1. Lievito**

Lievito Engedura secco attivo (Gist-Brocades NV Yeast Division) o un ingrediente avente le stesse caratteristiche.

4.2. Acqua

Si utilizza acqua di rubinetto.

4.3. Soluzione zucchero-sale-acido ascorbico

Sciogliere $30 \pm 0,5$ g di cloruro sodico (qualità commerciale), $30 \pm 0,5$ g di saccarosio (qualità commerciale) e $0,040 \pm 0,001$ g di acido ascorbico in 800 ± 5 g d'acqua. La soluzione deve essere preparata giornalmente.

4.4. Soluzione zuccherina

Sciogliere $5 \pm 0,1$ g di saccarosio (qualità commerciale) in 95 ± 1 g d'acqua. La soluzione deve essere preparata giornalmente.

4.5. Farina di malto enzimoattiva

Qualità commerciale.

5. IMPIANTI E APPARECCHIATURE**5.1. Locale di panificazione**

Con regolazione di temperatura tra 22 e 25° C.

5.2. Camera frigorifera

Capace di mantenere una temperatura di 4 ± 2 ° C.

5.3. Bilancia

Portata massima 2 kg, precisione 2 g.

5.4. Bilancia

Portata massima 0,5 kg, precisione 0,1 g.

5.5. Bilancia analitica

Precisione $0,1 \times 10^{-3}$ g.

5.6. Impastatrice

Stephan UMTA 10, con braccio d'impastamento del tipo « Detmold (Stephan Söhne GmbH) » o apparecchio similare avente, rigorosamente, le stesse caratteristiche.

5.7. Camera di fermentazione

Con regolazione di temperature di 30 ± 1 ° C.

5.8. Contenitori aperti in plastica

Confezionati con polymethylmethacrylate (Plexiglas, Perspex). Dimensioni interne 25 × 25 cm, altezza 15 cm, spessore delle pareti 0,5 ± 0,05 cm.

5.9. Lastre in plastica

Confezionate con polymethylmethacrylate (Plexiglas, Perspex), di almeno 30 × 30 cm, spessore 0,5 + 0,05 cm.

5.10. Formatrice

Omogeneizzatore Brabender Ball (Brabender OHG) o apparecchio similare avente le stesse caratteristiche.

6. CAMPIONAMENTO

Secondo lo standard ICC n. 101.

7. MODO DI OPERARE**7.1. Determinazione dell'assorbimento d'acqua**

L'assorbimento d'acqua è determinato secondo lo standard ICC n. 115 (vedi anche 10.1).

7.2. Determinazione dell'aggiunta di farina di malto

Determinare « l'indice di caduta » della farina secondo ISO 3093-1974. Qualora esso risulti superiore a 250, determinare la quantità di farina di malto necessaria per ottenere un « indice di caduta » compreso tra 200 e 250, ricorrendo ad una serie di miscele con quantità crescenti di farina di malto (4.5). Se l'indice di caduta è inferiore a 250, non è necessario aggiungere farina di malto.

7.3. Riattivazione del lievito secco attivo

Portare la temperatura della soluzione zuccherina (4.4) a 35 ± 1° C. Versare una parte, in peso, del lievito secco attivo in 4 parti, in peso, di tale soluzione zuccherina temperata. Non agitare. *Maneggiare leggermente se necessario.*

Lasciar riposare la soluzione per 10 ± 1 minuti; agitare quindi fino ad ottenere una sospensione omogenea che dovrà essere utilizzata entro 10 minuti.

7.4. Regolazione della temperatura della farina e dei componenti liquidi della pasta

La temperatura della farina e dell'acqua deve essere regolata in modo che al termine dell'impasto la massa raggiunge 27 ± 1° C.

7.5. Composizione della pasta

Pesare con un'approssimazione di 2 g, 10 y/3 g di farina tal quale (pari a 1 kg di farina con il 14 % di umidità), dove y rappresenta la quantità utilizzata al farinografo (vedi standard n. 115, articolo 9.1).

Pesare con un'approssimazione di 0,2 g la quantità di farina di malto occorrente per portare « l'indice di caduta » entro i limiti di 200 — 250 secondi (7.2).

Pesare 430 ± 5 g di soluzione zucchero-sale-acido ascorbico (4.3) e aggiungere acqua fino ad ottenere un peso totale di (x — 9) 10 y/3 g (vedi 10.2), dove x rappresenta la quantità d'acqua utilizzata al farinografo (vedi standard ICC n. 115, articolo 9.1). Questo peso totale (compreso normalmente tra 450 e 650 g) deve essere ottenuto con un'approssimazione di 1,5 g.

Pesare 90 ± 1 g di sospensione di lievito (7.3).

Registrare la massa totale della pasta (P) corrispondente alla somma delle masse farina, soluzione zucchero-sale-acido ascorbico e acqua, sospensione di lievito e farina di malto.

7.6. Impasto

Indicare le proprietà di lavorazione della pasta con una delle seguenti espressioni:

- non collosa e lavorabile a macchina,
- collosa e non lavorabile a macchina.

Si deve considerare come « non collosa e lavorabile a macchina » alla fine dell'impasto, l'impasto che forma una massa coerente e praticamente non aderisca alle pareti interne della macchina e all'asse dell'impastatrice e che possa essere facilmente raccolta con le mani e ritirata in una sola volta senza perdite apprezzabili.

7.7. Spezzatura e arrotondamento

Pesare, con un'approssimazione di 2 g, tre pezzi di pasta secondo la formula :

$p = 0,25 P$ dove

p = massa del pezzo di pasta misurato

P = massa totale della pasta.

Arrotondare immediatamente i pezzi per 15 secondi nella formatrice (5.10) e deporli quindi per 30 ± 2 minuti sulle lastre in plastica (5.9) coperte con i contenitori in plastica capovolti (5.8), nella camera di fermentazione (5.7).

Non usare farina per spolvero.

7.8. Formatrice

Avvicinare i pezzi dell'impasto che si trovano sulle lastre in plastica dei contenitori capovolti alla formatrice (5.10) e arrotondare nuovamente ciascun pezzo per 15 secondi. Togliere il coperchio che protegge l'impasto immediatamente prima dell'arrotondamento. Registrare di nuovo le proprietà di lavorazione della pasta usando una delle seguenti espressioni :

- non collosa e lavorabile a macchina,
- collosa e non lavorabile a macchina.

Si deve considerare come « non collosa e lavorabile a macchina » durante l'operazione l'impasto che non aderisce o che è poco aderente alle pareti della camera in modo che possa rotare liberamente su sé stesso e formare una sfera omogenea. Alla fine dell'operazione, l'impasto non deve rimanere attaccato alle pareti della formatrice quando il coperchio o la camera vengono sollevate.

7.9. —

7.10. —

8. —

9. RELAZIONE FINALE

Nella relazione debbono essere indicati :

- le proprietà di lavorazione dell'impasto al termine dell'impastamento e alla formatura ;
- l'indice di caduta della farine senza aggiunta di farina maltata ;
- eventuali anomalie osservate.

Inoltre deve comprendere :

- metodo usato ;
- tutti i dettagli necessari per l'identificazione del campione.

10. OSSERVAZIONI GENERALI

10.1. La versione inglese della norma ICC n. 115 è il testo autentico.

Le versioni in francese ed in tedesco non sono conformi a questo testo, quindi non debbono essere applicate.

10.2. La formula per il calcolo delle quantità degli ingredienti liquidi si basa sulle seguenti considerazioni : la giunta di x ml di acqua ad un equivalente di 300 g di farina al 14 % di umidità dà la consistenza richiesta. Poiché nel test di panificazione si usa un chilo di farina (riferita al 14 % di umidità), mentre x corrisponde a 300 g di farina, per la prova di panificazione sono necessari x diviso per tre e moltiplicato per dieci grammi di acqua, da cui deriva $10 x/3$ g. I 430 g della soluzione di zucchero-sale-acido ascorbico contengono 15 g di sale e 15 g di zucchero. Questi 430 g di soluzione vengono inclusi tra gli ingredienti liquidi. Per aggiungere quindi $10 x/3$ g di acqua all'impasto, si debbono aggiungere $(10 x/3 + 30)$ g di ingredienti liquidi composti da 430 g di soluzione di zucchero, sale e acido ascorbico e di una quantità addizionale di acqua. Sebbene una parte dell'acqua aggiunta con la sospensione di lievito venga assorbita dal lievito stesso, questa sospensione contiene ancora acqua libera. Si suppone arbitrariamente che 90 g di sospensione di lievito contengano 60 g di acqua libera. La quantità di ingredienti liquidi deve essere corretta dal valore di 60 g di acqua libera contenuta nella sospensione di lievito, per cui la quantità da aggiungere deve essere $10 x/3$ più 30 meno 60 g. Da cui deriva :

$$10 x / 3 + 30 - 60 = 10 x/3 - 30 = (x/3 - 3)10 = (x - 9) 10/3 ;$$

formula riportata nel paragrafo 7.5.

Se ad esempio la quantità di acqua x utilizzata nella prova farinografica è di 165 ml, questo valore deve essere sostituito nella formula poiché i 430 g di soluzione di zucchero, sale e acido ascorbico devono essere aumentati fino ad una massa totale di :

$$(165 - 9) 10/3 = 156 \cdot 10/3 = 520 \text{ g.}$$

10.3. Il metodo non è direttamente applicabile al frumento. Per determinare le proprietà di panificazione del frumento, questo deve essere ridotto in sfarinato con un molino Buhler MLU 202 o con un Brabender Quadrumat Senior o ogni altro apparecchio rigorosamente simile avente le stesse caratteristiche.

Pulire il frumento. Non umidificato se il tenore di umidità è compreso fra il 15,0 e il 16,0 %. Altrimenti portare il tenore di umidità al $15,5 \pm 0,5$ % almeno 3 ore prima della macinazione.

Scegliere un procedimento di macinazione che produca uno sfarinato con un tasso di abburattamento del 72 % con un tenore di ceneri dello 0,50 — 0,60 % sulla sostanza secca.

Determinare il tenore di ceneri della farina secondo lo standard ICC n. 104. Determinare il tenore delle ceneri della farina del frumento secondo l'allegato del regolamento n. 162/67/CEE della Commissione (GU n. 128 del 27. 6. 1967 pag. 2574/67) e il tenore d'acqua secondo l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2731/75, del Consiglio (GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22).

Calcolare il tasso di abburattamento con l'equazione :

$$E = \frac{(100 - f) F}{(100 - w) W} \cdot 100 \%$$

dove :

E = tasso di abburattamento

f = tenore di umidità della farina

w = tenore di umidità del frumento

F = massa della farina prodotta con tenore di umidità f

W = massa del frumento macinato con tenore di umidità w.

Osservazioni: Le precisioni riguardanti gli ingredienti e gli apparecchi utilizzati figurano nel documento pubblicato con il n. T/77300 del 31 marzo 1977 dall'Institut voor Graan, Meel en Brood, TNO — Postbus 15, Wageningen (Nederland). »

REGOLAMENTO (CEE) N. 2282/86 DELLA COMMISSIONE**del 22 luglio 1986****che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato e abroga il regolamento (CEE) n. 3430/85**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando che il prezzo comunitario di mercato del suino macellato, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ogni Stato membro; che è opportuno determinare questi coefficienti sulla base dell'effettivo dei suini censiti all'inizio di dicembre di ogni anno in applicazione della direttiva 76/630/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/83/CEE⁽⁴⁾;

considerando che, sulla base dei risultati dell'inchiesta del mese di dicembre 1985, occorre adattare i coefficienti di

ponderazione fissati dal regolamento (CEE) n. 3430/85 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di ponderazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3430/85 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 77 del 22. 3. 1986, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU n. L 326 del 6. 12. 1985, pag. 15.

*ALLEGATO***Coefficienti di ponderazione che servono per il calcolo del prezzo comunitario di mercato
del suino macellato**

Belgio	5,9
Danimarca	9,7
Germania	25,8
Grecia	1,2
Spagna	12,9
Francia	11,6
Irlanda	1,0
Italia	9,7
Lussemburgo	0,1
Paesi Bassi	13,7
Regno Unito	8,4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2283/86 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1986

che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 582/86 recante disposizioni transitorie relative alle modalità del regime del controllo dei prezzi e dei quantitativi immessi in consumo in Spagna e in Portogallo di taluni prodotti del settore dei grassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 90 e 257,

considerando che il regolamento (CEE) n. 582/86 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1918/86 ⁽²⁾, prevede che, per quanto concerne il regime di compensazione di prezzo, il regime nazionale di controllo esistente in Spagna prima dell'adesione sia mantenuto sino al 30 giugno 1986;

considerando che, ai fini di una corretta amministrazione, è opportuno prorogare, per il periodo strettamente necessario, il regime nazionale di compensazione di prezzo applicabile in Spagna prima dell'adesione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 582/86, la data del 30 giugno 1986 è sostituita dal 31 luglio 1986.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 30.⁽²⁾ GU n. L 165 del 21. 6. 1986, pag. 25.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2284/86 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1986

che modifica il regolamento n. 225/67/CEE relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86⁽²⁾,

visto il regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1983/82⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento n. 225/67/CEE della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1844/86⁽⁶⁾ ha determinato le spese di trasformazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole da prendere in considerazione all'atto dell'applicazione degli articoli 2 e 6 del regolamento n. 115/67/CEE; che, dato che successivamente tali spese sono diminuite, è opportuno modificare in conformità gli importi fissati dagli articoli 5 e 8 del regolamento n. 225/67/CEE;

considerando che l'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE prevede che, qualora le offerte e i corsi si riferiscano ad una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale il prezzo indicativo è stato fissato, il relativo importo venga adeguato in conformità dei coefficienti di equivalenza che figurano in allegato;

considerando che le qualità dei semi di colza e di ravizzone, nonché dei semi di girasole, forniti dai principali paesi terzi produttori, presentano talune differenze rispetto alle qualità prese in considerazione ai fini della determinazione dei coefficienti di equivalenza validi

attualmente per i semi in provenienza da tali paesi; che occorre fissare coefficienti di equivalenza che tengano conto della nuova situazione;

considerando che è opportuno procedere a taluni adattamenti del testo del regolamento n. 225/67/CEE e di riunire in un allegato gli importi che figurano negli articoli 5 e 8 del suddetto regolamento;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 225/67/CEE è modificato come segue:

1. Nell'articolo 3, lettera e) i termini « 0,20 unità di conto » sono sostituiti da « 0,242 ECU ».
2. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:
« *Articolo 5*
Nella determinazione dello scarto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 115/67/CEE e qualora siano applicate le disposizioni dell'articolo 2 del suddetto regolamento, i costi di trasformazione dei semi e i quantitativi di olio e di panelli ottenuti dalla trasformazione dei semi sono quelli che figurano nell'allegato II. »
3. L'articolo 8 è soppresso.
4. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.

⁽⁶⁾ GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 16.

ALLEGATO

« ALLEGATO I

Coefficiente di equivalenza delle varie qualità di semi di colza, di ravizzone e di girasole

(in ECU/100 kg)

	Coefficiente di equivalenza	
	Importo da detrarre dal prezzo	Importo da aggiungere al prezzo
A. Semi di colza e di ravizzone in provenienza :		
— dal Canada	0,740	—
— dagli altri paesi terzi	0,283	—
B. Semi di girasole in provenienza :		
— dagli Stati Uniti d'America o dal Canada	—	1,684
— dagli altri paesi terzi	—	1,618

ALLEGATO II

Quantità di olio, quantità di panelli e costi risultanti dalla trasformazione dei semi oleosi

(per 100 kg di semi)

	Costo di trasformazione	Quantità di olio	Quantità di panelli
Semi di colza e di ravizzone	4,3	39	56
Semi di girasole decorticati	5,2	42	39
Semi di girasole non decorticati	5,0	42	55
Semi di soia	3,0	17,5	80

REGOLAMENTO (CEE) N. 2285/86 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 1986
relativo alla sospensione della pesca dello scorfano di Norvegia da parte delle
navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3723/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3732/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle isole Færøer⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 114/86⁽⁴⁾ e prevede dei contingenti di scorfano di Norvegia per il 1986;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che il contingente di scorfano di Norvegia nelle acque delle isole Færøer, attribuite al Regno Unito, è esaurito avendone gli stessi effettuato scambi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di scorfano di Norvegia nelle acque delle isole Færøer eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 1986.

La pesca dello scorfano di Norvegia nelle acque delle isole Færøer eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi è proibita, dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1986.

Per la Commissione

António CARDOSO e CUNHA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 42.

⁽³⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 17 del 23. 1. 1986, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2286/86 DELLA COMMISSIONE**del 22 luglio 1986****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Germania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3723/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3730/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 114/86⁽⁴⁾, che ripartisce tra gli Stati membri alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen⁽³⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1986;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM-I, II (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate in Germania hanno esaurito il contingente assegnato per il 1986; che la Germania ha

proibito la pesca di questa popolazione a partire dall'8 luglio 1986; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM-I, II (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate in Germania hanno esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 1986.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM-I, II (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate in Germania, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi è proibita dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dall'8 luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1986.

Per la Commissione

António CARDOSO e CUNHA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982 pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1985 pag. 42.

⁽³⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1985 pag. 66.

⁽⁴⁾ GU n. L 17 del 23. 1. 1986, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2287/86 DELLA COMMISSIONE**del 22 luglio 1986****relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽³⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando che la Commissione, con la propria decisione del 10 febbraio 1986 relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore della CICR, ha assegnato a questo organismo 3 425 t di cereali da fornire cif;

considerando che occorre procedere a tali forniture in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e

del riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione** : 1986.
2. **Beneficiario** : CICR — Attention Mme Hock — 17, avenue de la Paix — Ch-1211 Genève.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Sudan.
4. **Prodotto da mobilitare** : farina di frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 2 500 t (3 425 t di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
OBEA, rue de Trèves 82, B-1040 Bruxelles (telex : 24076).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
Farina di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti, la cui pasta non diventa collosa se lavorata meccanicamente e che presenta le seguenti caratteristiche :
 - umidità : massimo 14 % (metodo ICC n. 110),
 - tenore di proteine : minimo 11,5 % ($N \times 6,25$ sulla sostanza secca) (metodo ICC n. 105),
 - indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 220, compresi i 60 s di tempo di preparazione (agitazione) (metodo ICC n. 107),
 - indice di Zeleny superiore o uguale a 20 (metodo ICC n. 116),
 - tenore di ceneri : massimo 0,62 % riferito alla sostanza secca (metodo ICC n. 104).
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi nuovi di iuta di 370 grammi foderati da sacchi tessuti di polipropilene di 110 grammi; i bordi superiori dei due sacchi saranno cuciti insieme;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg;
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
• ETS 196 / WHEAT FLOUR / FOR FREE DISTRIBUTION •.
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Port Sudan.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 5 agosto 1986, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : 20 agosto — 20 settembre 1986.
17. **Importo della cauzione** : 15 ECU/tonnellata.

Note :

Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2288/86 DELLA COMMISSIONE**del 22 luglio 1986****relativo alla fornitura di granturco all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR) a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando che la Commissione, con la propria decisione del 10 febbraio 1986 relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore dell'UNHCR, ha assegnato a questo organismo 5 421 t di cereali da fornire cif;

considerando che occorre procedere a tali forniture in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e

del riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura negli allegati e incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano negli allegati.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione** : 1986.
2. **Beneficiario** : UNHCR (Attention Mr Coosemans, Palais des Nations, CH-1211 Genève 10, telex 27492).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Angola.
4. **Prodotto da mobilitare** : farina di granturco.
5. **Quantitativo totale** : 1 200 t (2 031 t di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Adickesallee 40, D-6000 Frankfurt/Main, telex 411475.
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** : farina di granturco (11.01 E I) destinata all'alimentazione umana, di qualità sana, leale e mercantile, esente da odori e da parassiti :
 - umidità : massimo 13 %,
 - acidità : massimo 0,6 %.
10. **Condizionamento** :
 - sacchi nuovi di polipropilene tessuti, aventi un peso minimo di 120 g, sottoposti ad un trattamento speciale, per uso alimentare, con raggi ultravioletti ;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg ;
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
« FARINHA DE MILHO / DOM DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA /
ACÇÃO DO HCR EM ANGOLA / DISTRIBUIÇÃO GRATUITA / LUANDA ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Luanda.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 5 agosto 1986, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 20 agosto al 20 settembre 1986.
17. **Importo della cauzione** : 15 ECU/t.

Note :

1. L'aggiudicatario, tramite l'organismo d'intervento, trasmette al beneficiario, su richiesta di quest'ultimo e secondo le sue istruzioni, i documenti necessari per l'importazione della merce nel paese di destinazione.
2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
3. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione in Angola :
M. O'Cuneen, Hôtel Presidente, Largo 4 de Fevereiro, CP 5791, Luanda, tel. 70 005.

ALLEGATO II

1. **Programma di esecuzione** : 1986.
2. **Beneficiario** : UNHCR (Attention Mr Coosemans, Palais des Nations, CH-1211 Genève 10, telex 27492).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Etiopia.
4. **Prodotto da mobilitare** : farina di granturco.
5. **Quantitativo totale** : 2 000 t (3 390 t di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Adickesallee 40, D-6000 Frankfurt/Main, telex 411475.
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** : farina di granturco (11.01 E I) destinata all'alimentazione umana, di qualità sana, leale e mercantile, esente da odori e da parassiti :
 - umidità : massimo 13 %,
 - acidità : massimo 0,6 %.
10. **Condizionamento** :
 - sacchi nuovi di polipropilene tessuti, aventi un peso minimo di 120 g, sottoposti ad un trattamento speciale, per uso alimentare, con raggi ultravioletti ;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg ;
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
• MAIZE FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNHCR / ASSISTANCE PROGRAMME FOR REFUGEES IN ETHIOPIA / FOR FREE DISTRIBUTION / DJIBOUTI •.
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Gibuti.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 5 agosto 1986, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 20 agosto al 20 settembre 1986.
17. **Importo della cauzione** : 15 ECU/t.

Note :

1. L'aggiudicatario, tramite l'organismo d'intervento, trasmette al beneficiario, su richiesta di quest'ultimo e secondo le sue istruzioni, i documenti necessari per l'importazione della merce nel paese di destinazione.
2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
3. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione in Etiopia :
Tedla Desta Building, Africa Avenue (Bole Road) 1st Floor, PO Box 5570, Addis Abeba, Tel 15 25 11, Telex 21135 DELEGEUR - ADDIS ABEBA.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2289/86 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1986

relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica della Tanzania a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1007/86⁽³⁾, in particolare l'articolo 25,

considerando che la Commissione, con la propria decisione del 10 dicembre 1985, relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore della Repubblica della Tanzania, ha assegnato a questo paese 10 000 t di cereali da fornire cif;

considerando che occorre procedere a tali forniture in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e

del riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione** : 1985.
2. **Beneficiario** : Tanzania (Ambassade de la République Unie de Tanzanie, M. Rahim, 363, Av. Louise, 1050 Bruxelles, tel. 640 65 00 — Telex : 63 616).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Tanzania.
4. **Prodotto da mobilitare** : riso lavorato a grani lunghi (non parboiled).
5. **Quantitativo totale** : 3 450 t (10 000 t di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA)
c/Beneficencia, 8, Madrid 28004 — Telex : 23427 SENPA E.
8. **Mobilizzazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
 - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
 - umidità : 15 % ;
 - rotture di riso : massimo 5 % ;
 - grani gessati : massimo 5 % ;
 - grani striati rossi : massimo 3 % ;
 - grani vaiolati : massimo 1,5 % ;
 - grani macchiati : massimo 1 % ;
 - grani gialli : massimo 0,050 % ;
 - grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi :
 - qualità dei sacchi : sacchi di iuta nuovi di 600 g,
 - peso netto dei sacchi : 50 kg,
 - iscrizione sui sacchi impressa in lettere di almeno 5 cm di altezza :
« RICE / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE UNITED
REPUBLIC OF TANZANIA ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Dar-es-Salaam.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 5 agosto 1986, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 20 agosto al 20 settembre 1986.
17. **Importo della cauzione** : 15 ECU/t.

Note :

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo :
H. Swify Esq., PO box 9514, Dar-es-Salaam, Tanzania, Tel. 3 11 51, Telex 41353.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2290/86 DELLA COMMISSIONE**del 22 luglio 1986****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di melanzane originarie della Spagna (escluse le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1955/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2157/86⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di melanzane originarie della Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che, per le melanzane originarie della Spagna (escluse le isole Canarie), per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE)

n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di melanzane originarie della Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁵⁾, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è il regime che era applicabile prima dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1955/86 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 26. 6. 1986, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 188 del 10. 7. 1986, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2291/86 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 1986
che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione delle Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2174/86 della Commissione⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Polonia;
considerando che, per i prodotti originari della Polonia, per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che

pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Polonia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2174/86 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1986.

|

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 27.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2292/86 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1986

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1007/86⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1990/86 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2257/86⁽⁷⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1027/84 del Consiglio⁽⁸⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽⁹⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune; considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21 luglio 1986;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹⁰⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1990/86 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(¹) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(²) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(³) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(⁴) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 3.
(⁵) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(⁶) GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 13.
(⁷) GU n. L 196 del 18. 7. 1986, pag. 42.
(⁸) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.
(⁹) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

(¹⁰) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 luglio 1986, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 E I ⁽²⁾	297,14	291,10
11.01 E II ⁽²⁾	167,97	164,95
11.02 A V a) 1 ⁽²⁾	270,14	264,10
11.02 A V a) 2 ⁽²⁾	297,14	291,10
11.02 A V b) ⁽²⁾	167,97	164,95
11.02 B II a) ⁽²⁾	215,66	212,64
11.02 B II c) ⁽²⁾	261,77	258,75
11.02 C I ⁽²⁾	258,83	255,81
11.02 C V ⁽²⁾	261,77	258,75
11.02 D I ⁽²⁾	166,10	163,08
11.02 D V ⁽²⁾	167,97	164,95
11.02 E II a) ⁽²⁾	293,82	287,78
11.02 E II c) ⁽²⁾	297,14	291,10
11.02 F I ⁽²⁾	293,82	287,78
11.02 F V ⁽²⁾	297,14	291,10
11.02 G I	125,95	119,91
11.02 G II	127,33	121,29
11.04 C II a)	256,77	232,59 ⁽³⁾
11.04 C II b)	280,92	256,74 ⁽³⁾
11.07 A I a)	295,47	284,59
11.07 A I b)	223,52	212,64
11.08 A I	256,77	236,22
11.08 A III	328,29	307,74
11.08 A IV	256,77	236,22
11.08 A V	256,77	118,11 ⁽⁴⁾
11.09	740,86	559,52
17.02 B II a) ⁽³⁾	404,83	308,11
17.02 B II b) ⁽³⁾	302,71	236,22
17.02 F II a)	419,50	322,78
17.02 F II b)	290,97	224,48
21.07 F II	302,71	236,22
23.03 A I	474,78	293,44

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

⁽³⁾ Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

⁽⁴⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare:

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2293/86 DELLA COMMISSIONE**del 22 luglio 1986****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2012/86⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2141/86⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2012/86 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di

base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2012/86 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 187 del 9. 7. 1986, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 luglio 1986, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
17.02	Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :		
	C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero	0,4917	—
	D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina) :		
	I. Isoglucosio	—	59,06
	ex II. non nominati	0,4917	—
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,4917	—
21.07	F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio	0,4917	—
	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :		
	F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :		
	III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati	—	59,06
IV. altri	0,4917	—	

REGOLAMENTO (CEE) N. 2294/86 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1986

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2051/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2269/86⁽⁴⁾;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2051/86 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 91.
⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 19. 7. 1986, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 luglio 1986, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	49,17 44,18 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92%, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1986

relativa alle modifiche da apportare alle misure adottate dalla Danimarca nel settore delle patate da semina per prevenire l'introduzione nel paese del « *Corynebacterium sepedonicum* »

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(86/318/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 80/665/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, concernente la lotta contro l'avvizzimento batterico della patata⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la comunicazione notificata dal Regno di Danimarca il 15 novembre 1985,

considerando che la Danimarca ha elaborato un programma per l'eradicazione del « *Corynebacterium sepedonicum* », organismo che provoca l'avvizzimento batterico della patata e la cui presenza è stata accertata in questo paese;

considerando che, nell'ambito di tale programma, il ministero danese dell'agricoltura ha adottato, in data 28 settembre 1984, il decreto n. 499 sulle patate da seme e, in data 29 agosto 1985, il decreto n. 395 sulle patate alimentari;

considerando che tali decreti stabiliscono principalmente:

- che le patate da semina devono derivare da meristemi perfettamente sani
- e
- che le patate alimentari devono essere ottenute da tuberi-seme derivati da meristemi perfettamente sani;

considerando che, a norma del decreto n. 499, possono essere importate in Danimarca, in provenienza dagli altri Stati membri, soltanto patate da semina che rispondano alla condizione sopra esposta;

considerando che la Danimarca ha giustificato tali provvedimenti adducendo la necessità d'impedire che l'efficacia del suo programma di eradicazione potesse essere compromessa da un'eventuale reintroduzione dell'organismo nocivo in oggetto, a causa di contatti tra le patate di produzione nazionale e patate poco sicure quanto al rispetto delle norme fitosanitarie;

considerando che la Commissione, con decisione 86/250/CEE⁽²⁾, ha invitato la Danimarca a modificare il decreto n. 395 relativo alle patate alimentari;

considerando tuttavia che l'esame tecnico delle misure adottate dalla Danimarca non è ancora concluso; che, più particolarmente, non si dispone d'informazioni sufficienti per poter accertare se l'importazione di patate da semina originarie di regioni della Comunità in cui non si è constatata la presenza del « *Corynebacterium sepedonicum* » e che sono state ufficialmente certificate in virtù della direttiva 66/403/CEE del Consiglio⁽³⁾, rischi veramente di pregiudicare l'efficacia del programma danese di eradicazione;

considerando che è pertanto prudente autorizzare la Danimarca, per un periodo limitato, ad applicare misure di salvaguardia supplementari, fintantoché non sia possibile accertare quanto si è detto;

⁽¹⁾ GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 30.

⁽²⁾ GU n. L 165 del 21. 6. 1986, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

considerando che si è nondimeno constatato che la condizione dei meristemi esenti da malattia è troppo specifica e quindi troppo limitata, tenuto conto del legittimo obiettivo di prevenire l'introduzione o la propagazione del « *Corynebacterium sepedonicum* » in Danimarca ;

considerando che la Danimarca deve accettare alternative appropriate ;

considerando che le precitate misure di salvaguardia supplementari dovranno essere riesaminate alla fine del suddetto periodo limitato, allo scopo di stabilire norme e disposizioni uniformi e applicabili in tutti gli Stati membri, intese ad impedire l'introduzione o la propagazione del « *Corynebacterium sepedonicum* » ;

considerando che la presente decisione lascia impregiudicate tutte le azioni che potrebbero essere eventualmente decise in futuro, a seguito dell'esame tecnico cui le misure danesi saranno sottoposte in permanenza ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. La Danimarca deve modificare il decreto n. 499 del 1984 sulle patate da semina, promulgato dal ministero dell'agricoltura, estendendo la portata della disposizione di

cui all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, lettera a), che prescrive la derivazione dei tuberi da meristemi perfettamente sani. In virtù di tale modifica, dev'essere autorizzata anche l'importazione di partite di patate da semina derivate da materiale diverso da meristemi, sempreché esso sia stato riconosciuto immune da avvizzimento batterico mediante prove eseguite ufficialmente o sotto controllo ufficiale, secondo metodi appropriati,

- sui tuberi-seme del materiale clonale di partenza,
- oppure su campioni rappresentativi dei tuberi di base o degli stadi anteriori.

2. Il disposto del paragrafo 1 resterà in vigore fino al 30 giugno 1987.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1986

che autorizza la Spagna a prevedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 66/401/CEE del Consiglio che limitano la commercializzazione delle sementi di alcune specie di piante foraggere alle sementi che siano state ufficialmente certificate come « sementi di base » o « sementi certificate »

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(86/319/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio 66/401/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 bis,

considerando che, a norma della direttiva 66/401/CEE, gli Stati membri prescrivono che le sementi di alcune specie, tra cui *Medicago sativa*, *Brassica oleracea* convar. *acephala* e *Raphanus sativus* ssp. *oleifera*, possano essere immesse sul mercato soltanto se sono state ufficialmente certificate come « sementi di base » o « sementi certificate »;

considerando tuttavia che, sino al 31 dicembre 1989, la Spagna può essere autorizzata, secondo la procedura di cui all'articolo 21 della suddetta direttiva, a prevedere deroghe alle suddette disposizioni nel caso delle sementi di *Medicago sativa*, *Brassica oleracea* convar. *acephala* e *Raphanus sativus*;

considerando che, nel caso delle varietà locali di *Medicago sativa* e delle varietà selezionate di *Brassica oleracea* convar. *acephala* e *Raphanus sativus* ssp. *oleifera*, che sono state ufficialmente ammesse in Spagna, prima che un sufficiente quantitativo di sementi possa essere ufficialmente certificato, occorre procedere ad ulteriori lavori di selezione e di moltiplicazione;

considerando che è pertanto opportuno che la Spagna sia temporaneamente autorizzata a prevedere deroghe sino al completamento di tali lavori, subordinatamente all'osservanza di determinate condizioni tecniche;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Spagna è autorizzata, alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 rispettivamente, a prevedere deroghe alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva

66/401/CEE, per le sementi delle varietà locali di *Medicago sativa* L. e delle varietà selezionate di *Brassica oleracea* convar. *acephala* (DC) e *Raphanus sativus* L. ssp. *oleifera* (DC) Metzg.

2. Per le sementi delle varietà locali di *Medicago sativa* devono essere osservate le condizioni seguenti:

- a) le sementi devono essere destinate alla produzione di piante;
- b) le sementi devono essere state prodotte in una o più aziende situate in una regione di origine chiaramente delimitata;
- c) le sementi devono rispondere alle condizioni stabilite nell'allegato I, punti da 1 a 5, per le sementi certificate. Deve essere effettuata almeno un'ispezione in campo, controllata ufficialmente mediante sondaggi;
- d) le sementi devono rispondere alle condizioni stabilite nell'allegato II per le sementi certificate e la loro conformità a tali condizioni deve essere stata accertata mediante controllo ufficiale;
- e) le sementi devono essere condizionate come prescritto dalla direttiva 66/401/CEE e gli imballaggi devono recare un'etichetta ufficiale contenente almeno i seguenti dati:
 - servizio di certificazione e Stato membro: « Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero », « España »,
 - numero di riferimento della partita,
 - mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni a fini di controllo,
 - specie,
 - varietà,
 - categoria: « semilla autorizada »,
 - paese di produzione: « España »,
 - peso netto o lordo dichiarato,
 - dicitura: « destinada exclusivamente a España » (« destinate esclusivamente alla Spagna »).
 L'etichetta deve essere di colore giallo;

f) le sementi devono essere sottoposte a controlli a posteriori ufficiali in campo mediante sondaggi, per verificare l'identità e la purezza varietali.

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 23.

3. Per le sementi delle varietà selezionate di Brassica oleracea convar. acephala e Raphanus sativus ssp. oleifera devono essere osservate le condizioni seguenti:

- a) le sementi devono essere destinate alla produzione di piante;
- b) le sementi devono rispondere alle condizioni stabilite nell'allegato I per le sementi certificate e la loro conformità a tali condizioni deve essere stata accertata mediante controllo ufficiale;
- c) le sementi devono rispondere alle condizioni stabilite nell'allegato II per le sementi certificate e la loro conformità a tali condizioni deve essere stata accertata mediante controllo ufficiale;
- d) le sementi devono essere condizionate come prescritto dalla direttiva 66/401/CEE e gli imballaggi devono recare un'etichetta ufficiale contenente i seguenti dati:

- servizio di certificazione e Stato membro: « Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero », « España »;
- numero di riferimento della partita,
- mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni a fini di controllo,

- specie,
- varietà,
- categoria: « semilla autorizada »,
- paese di produzione: « España »,
- peso netto o lordo dichiarato,
- dicitura: « destinada exclusivamente a España » (« destinate esclusivamente alla Spagna »).

L'etichetta deve essere di colore giallo;

- e) le sementi devono essere sottoposte a controlli a posteriori ufficiali in campo, mediante sondaggi, per verificare l'identità e la purezza varietali.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile dal 1° marzo 1986 al 31 dicembre 1989.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1986

che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

(86/320/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio 66/402/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis e l'articolo 21 bis,

considerando che, alla luce dello sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia di ibridi risultanti dall'incrocio di specie disciplinate dalla direttiva

66/402/CEE gli ibridi risultanti dall'incrocio di *Sorghum bicolor* e *Sorghum sudanense* dovrebbero essere inclusi nel campo di applicazione della direttiva a motivo della loro accresciuta importanza nella Comunità;considerando che, alla luce dello sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche, l'allegato I della suddetta direttiva dovrebbe essere modificato onde adeguare le condizioni alle quali devono rispondere le specie *Sorghum*;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1, lettera A, è aggiunta la frase seguente:

« Questa definizione si applica anche ai seguenti ibridi risultanti dall'incrocio delle specie sopra elencate:

<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	×	Ibridi risultanti dall'incrocio di sorgo ed
<i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf.		erba sudanese.

Salvo disposizione contraria, le sementi dei suddetti ibridi devono essere conformi alle norme o altre condizioni previste per le sementi di ognuna delle specie dalle quali derivano ».

2. Nell'allegato I (3) C) (b), dopo le parole « sementi certificate » sono inserite le parole « di varietà ibride ».

3. All'allegato I (3) (C) è aggiunto il paragrafo seguente:

« c) le colture di varietà ad impollinazione libera o di varietà sintetiche di *Sorghum* spp. devono essere conformi alle norme seguenti: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:— 1 per 30 m² per la produzione di sementi di base,— 1 per 10 m² per la produzione di sementi certificate ».*Articolo 2*

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro e non oltre il 1° luglio 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2308/66.⁽²⁾ GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 23.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1986

che approva una modifica del programma relativo agli ortofrutticoli freschi, secchi e trasformati in Grecia, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(86/321/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3827/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che, in data 22 aprile 1985, il governo greco ha notificato una modifica del programma approvato con decisione 81/515/CEE della Commissione⁽³⁾, concernente la commercializzazione e la trasformazione degli ortofrutticoli freschi e secchi, che ha successivamente integrato con altri dati il 1° aprile 1986;

considerando che la realizzazione del programma settoriale ha avuto effetti positivi per gli ortofrutticoli freschi, secchi e trasformati, ma che i fabbisogni del settore non sono stati sufficientemente soddisfatti, sicché è opportuno prolungare il programma suddetto;

considerando che la presente modifica intende adattare e prolungare il programma in causa fino al 1989; che essa

rispetta gli obiettivi e le condizioni definiti nel regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La modifica del programma relativo alla commercializzazione e alla trasformazione degli ortofrutticoli freschi e secchi, notificata dal governo greco il 22 aprile 1985 e successivamente completata il 1° aprile 1986 in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvata.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 194 del 17. 7. 1981, pag. 55.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1986

recante approvazione di un addendum al programma relativo al settore delle patate in Danimarca, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(86/322/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3827/85⁽²⁾ in particolare l'articolo 5,considerando che, in data 28 giugno 1985, il governo danese ha notificato un addendum al programma approvato con decisione della Commissione 80/1037/CEE⁽³⁾ relativo al settore delle patate in Danimarca;

considerando che l'addendum suddetto si prefigge di completare l'attuazione degli obiettivi definiti nel programma iniziale, segnatamente l'ampliamento e la razionalizzazione degli impianti di magazzinaggio, pulitura, calibratura e selezione onde adeguare la commercializzazione delle patate da consumo e da semina alle esigenze del mercato sul piano della quantità, della qualità e della forma di presentazione, nonché l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti per la produzione di fecola al fine di migliorare e salvaguardare i redditi dei produttori di patate; che esso costituisce quindi un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che l'addendum contiene i dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati nel settore delle patate da consumo e da semina in Danimarca; che il termine previsto per l'esecuzione dell'addendum non supera il

periodo in cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del predetto regolamento;

considerando che nella misura in cui l'addendum comprende piani d'investimento relativi all'ampliamento e alla razionalizzazione di impianti per la produzione di fecola, gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del regolamento non possono essere realizzati, vista la situazione del mercato nel settore;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'addendum al programma relativo al settore delle patate in Danimarca, notificato dal governo danese il 28 giugno 1985 in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato in quanto concerne le patate da consumo e da semina.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 305 del 14. 11. 1980, pag. 68.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 1986****che approva una modifica del programma relativo al settore della trasformazione delle carni bovine in Danimarca, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio****(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)****(86/323/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3827/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che, in data 11 ottobre 1985, il governo danese ha notificato una modifica del programma relativo al settore della trasformazione delle carni bovine in Danimarca, approvato con decisione 80/670/CEE della Commissione ⁽³⁾;

considerando che la modifica suddetta riprende gli obiettivi del programma iniziale, segnatamente un ulteriore ampliamento e specializzazione nel settore della trasformazione delle carni e l'ammodernamento e la razionalizzazione delle capacità di macellazione dei bovini al fine di migliorare le tecniche di trasformazione e di commercializzazione e, di conseguenza, la quantità e la qualità dei prodotti trasformati e commercializzati; che essa costituisce quindi un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che i progetti relativi all'installazione di depositi e magazzini frigoriferi possono essere sovvenzionati soltanto se questi impianti sono collegati a impianti di trasformazione o di commercializzazione;

considerando che la modifica contiene i dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati nel settore della trasforma-

zione delle carni bovine in Danimarca; che il termine previsto per l'esecuzione dell'addendum non supera il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del predetto regolamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La modifica del programma relativo al settore della trasformazione delle carni bovine, notificato dal governo danese l'11 ottobre 1985, è approvata per quanto concerne l'ampliamento e l'ulteriore specializzazione del settore della trasformazione delle carni nonché l'ammodernamento e la razionalizzazione della capacità di macellazione, fatta salva la riserva summenzionata.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 185 del 18. 7. 1980, pag. 39.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1986

che approva una modifica del programma concernente il settore della trasformazione e della commercializzazione delle patate in Irlanda, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(86/324/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3827/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il 14 gennaio 1986 il governo irlandese ha notificato una modifica del programma concernente il settore della trasformazione e della commercializzazione delle patate approvato con decisione 81/456/CEE della Commissione ⁽³⁾, che ha successivamente integrato con altri dati mediante lettera in data 14 febbraio 1986;

considerando che la modifica suddetta si prefigge di proseguire il miglioramento degli impianti di magazzino, selezione e manipolazione delle patate nonché l'ampliamento degli impianti di trasformazione al fine di migliorare la qualità delle patate e di elevare il reddito dei produttori; che il testo notificato costituisce quindi un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che l'approvazione della modifica non pregiudica le decisioni che verranno adottate a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 355/77 relative alla partecipazione finanziaria della Comunità ai progetti, in particolare per quanto riguarda l'esistenza di sbocchi per le nuove capacità prospettate di trasformazione delle patate;

considerando che la modifica contiene i dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati nel settore in causa; che il termine previsto per l'esecuzione dell'addendum non supera il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del predetto regolamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La modifica del programma concernente il settore della trasformazione e della commercializzazione delle patate, notificata il 14 gennaio 1986 e successivamente integrata con altri dati trasmessi mediante lettera in data 14 febbraio 1986 in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvata, fatta salva la riserva menzionata.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1..⁽²⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1981, pag. 45.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1986

recante approvazione di un addendum al programma concernente il settore della trasformazione e della commercializzazione delle uova e del pollame in Irlanda, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(86/325/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3827/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che, in data 14 gennaio 1986, il governo irlandese ha notificato un addendum al programma concernente il settore della trasformazione e della commercializzazione della uova e del pollame approvato con decisione 81/455/CEE della Commissione⁽³⁾, che ha successivamente integrato con altre informazioni trasmesse per telefono;

considerando che l'addendum suddetto si prefigge di completare la realizzazione degli obiettivi del programma iniziale, segnatamente l'ammodernamento degli impianti di macellazione del pollame e dei centri di commercializzazione delle uova e l'ampliamento delle unità di trasformazione delle carni avicole al fine di far fronte alla domanda del mercato e di migliorare il reddito dei produttori; che esso costituisce quindi un programma ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che l'addendum contiene i dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del mede-

simo possono essere realizzati nel settore delle uova e del pollame in Irlanda; che il termine previsto per l'esecuzione dell'addendum non supera il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del predetto regolamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'addendum relativo al settore delle uova e del pollame, notificato dal governo irlandese il 14 gennaio 1986 in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1981, pag. 44.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1986

recante approvazione di un addendum al programma relativo al settore della trasformazione delle carni bovine in Irlanda, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede).

(86/326/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3827/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il 14 gennaio 1986 il governo irlandese ha notificato un addendum al programma relativo al settore della trasformazione delle carni bovine in Irlanda, approvato con decisione 79/433/CEE della Commissione⁽³⁾, che ha successivamente integrato con altri dati mediante lettera in data 14 febbraio 1986;

considerando che l'addendum suddetto riprende gli obiettivi definiti nel programma iniziale, segnatamente l'ampliamento e la specializzazione nel settore della trasformazione delle carni e l'ammodernamento delle capacità di macellazione dei bovini al fine di migliorare le tecniche di trasformazione e di commercializzazione e, di conseguenza, la quantità e la qualità dei prodotti trasformati e commercializzati; che esso costituisce quindi un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che i progetti relativi all'installazione di depositi e magazzini frigoriferi possono essere sovvenzionati soltanto se questi impianti sono collegati a impianti di trasformazione o di commercializzazione; che inoltre i veicoli di trasporto destinati alla consegna o alla distribuzione dei prodotti finiti non sono ammissibili a contributi della Comunità;

considerando che l'addendum contiene i dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati nel settore della trasformazione delle carni bovine in Irlanda; che il termine previsto per l'esecuzione dell'addendum non supera il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del predetto regolamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'addendum al programma relativo al settore della trasformazione delle carni bovine in Irlanda, notificato dal governo irlandese il 14 gennaio 1986 in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio e completato con lettera in data 14 febbraio 1986, è approvato, fatta salva la riserva summenzionata.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 106 del 28. 4. 1979, pag. 47.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1986

recante approvazione, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo alla commercializzazione e alla trasformazione delle carni in Italia

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(86/327/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3827/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, in data 20 dicembre 1985, il governo italiano ha trasmesso un programma relativo alla commercializzazione e alla trasformazione delle carni in Italia;

considerando che il programma italiano prevede la ristrutturazione, l'ammodernamento, la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la commercializzazione e la trasformazione:

- delle carni bovine, suine, ovicaprine ed equine,
- del pollame, di altri animali da cortile e dei sottoprodotti dell'allevamento,

ai fini di un aumento della produttività e della redditività, di un miglioramento qualitativo, di un adeguamento ai requisiti sanitari e, più particolarmente, di una maggiore partecipazione dei produttori alle attività di commercializzazione e di trasformazione; che esso costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che il programma mira ad accrescere l'attuale potenziale degli impianti di trasformazione e commercializzazione delle carni, soprattutto nel Mezzogiorno, e che esso accorda la precedenza agli impianti aventi un potenziale di macellazione di almeno 5 000 t annue; che il programma esclude il finanziamento di impianti pubblici con un potenziale di macellazione inferiore a 1 000 t annue e prevede lo sviluppo del settore

privato per quanto riguarda le attività di trasformazione e commercializzazione delle carni e dei relativi sottoprodotti;

considerando che il programma contiene in numero sufficiente i dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati nei settori di cui trattasi; che il termine previsto per l'esecuzione del programma non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma relativo alla commercializzazione e alla trasformazione delle carni in Italia, notificato dal governo italiano il 20 dicembre 1985, è approvato.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(¹) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

(²) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1986

recante approvazione di un addendum al programma relativo alla trasformazione e commercializzazione del grano duro in Italia, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(86/328/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3827/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che, in data 26 dicembre 1985, il governo italiano ha notificato l'addendum al programma approvato con decisione 82/360/CEE della Commissione⁽³⁾ relativo alla trasformazione e commercializzazione del grano duro in Italia;

considerando che, in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, l'addendum suddetto si prefigge di creare e ammodernare impianti di ammasso del grano duro al fine di un miglioramento della qualità dei cereali, sia di un insediamento più equilibrato di tali impianti sul territorio e di un miglioramento dei redditi dei produttori; che esso costituisce quindi un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che, a causa della carenza delle capacità di ammasso, gli investimenti per l'ammasso del grano duro sono necessari in Italia e possono quindi essere accettati mentre non possono essere presi in considerazione, per motivi inerenti alle strutture dei mercati, gli investimenti connessi con la molitura del grano duro, come pure non possono essere accettati gli investimenti relativi alla fabbricazione dei prodotti non compresi nell'allegato II;

considerando che l'addendum contiene i dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati nel settore in causa; che il termine previsto per l'esecuzione dell'addendum non supera il periodo di cui all'articolo 3 paragrafo 1, lettera g), del predetto regolamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'addendum al programma relativo alla trasformazione e commercializzazione del grano duro in Italia, notificato dal governo italiano il 26 dicembre 1985 conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1982, pag. 39.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1986

recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un addendum al programma italiano attinente alle attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione relative al settore dei prodotti ortofrutticoli

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(86/329/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3827/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che, in data 20 novembre 1985, il governo italiano ha notificato un addendum al programma approvato con decisione 80/656/CEE ⁽³⁾ attinente alle attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione relative al settore dei prodotti ortofrutticoli;

considerando che detto addendum prevede lo sviluppo, l'ammodernamento e la razionalizzazione delle attrezzature di lavorazione e di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi nonché degli impianti per la trasformazione dei prodotti ortofrutticoli, allo scopo di aumentare i quantitativi trasformati, di migliorare il mercato ed un aumento della redditività del settore interessato; che il testo notificato costituisce pertanto un prolungamento del programma precedente, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che l'addendum contiene in numero sufficiente i dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati nel

sette ortofrutticolo in Italia; che il termine previsto per l'esecuzione del programma non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato;

considerando che la misura prevista dalla presente decisione è conforme al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'addendum al programma attinente alle attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione relative al settore dei prodotti ortofrutticoli, notificato dal governo italiano il 20 novembre 1985 in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 177 dell'11. 7. 1980, pag. 59.

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2043/86 della Commissione, del 30 giugno 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 del Consiglio che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

(Gazzetta ufficiale della Comunità europee n. L 173 dell'1 luglio 86)

Pagina 71, allegato, terza colonna «durata di validità»:

anziché: «fino allo scadere del secondo mese»,

leggi: «fino allo scadere del quarto mese».

Rettifiche della decisione 86/236/CEE della Commissione, del 16 aprile 1986, che modifica il regime d'importazione istituito con decisione 85/648/CEE del Consiglio e applicato negli Stati membri nei confronti della Repubblica popolare cinese per quanto riguarda vari prodotti agricoli e industriali

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 161 del 17 giugno 1986)

Pagina 39, allegato IX, contingenti n. 6 e 7:

Aggiungere rispettivamente nella colonna «Værdi 1 000 dkr» 425 e 450.

Pagina 44, allegato IX, contingente n. 25:

L'ammontare di 1 122,5 deve figurare nella colonna «Cantidad (t)»

anziché nella colonna «Valor (1 000 ECUS)».
